



CHIARIMENTI

**OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
RAMO MILANO – LOTTO 1 – PROC. 1292-2016 (CIG: 6917343406)
RAMO ISEO – LOTTO 2 – PROC. 1301-2016 (CIG: 6917370A4C)**

QUESITO 26

Poiché per il lotto 1 Ramo Milano è stata elevata la categoria SOA OS30 da III a III bis, la ns società che possiede la OS30 classifica III può associarsi con altra impresa con classifica III e fare una costituenda ATI orizzontale?

O deve associarsi con impresa che abbia la III bis e fare una costituenda ATI Verticale con capogruppo la società che ha la classifica III bis?

RISPOSTA 26

Si richiama integralmente la risposta n.03 secondo cui “Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 purché in possesso dei requisiti previsti dal bando stesso, recepita anche la recente rettifica: tra tali soggetti figurano anche le A.T.I.”.

Ai fini dell'ammissione del raggruppamento, ai sensi della disciplina transitoria dell'art. 213 comma 14 D.lgs.50/2016, saranno applicate le disposizioni del Titolo III capo IV del d.p.r. 207/10 (artt. da 90 a 96) in quanto compatibili”.

In applicazione di tale disposizione in caso di ATI orizzontale i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% mentre la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori.

Poiché le lavorazioni sono riconducibili ad un'unica categoria, ossia non sono previste categorie scorporate, non pare configurarsi la possibilità di costituire ATI verticale.